

# LA QUOTA-CONTRIBUTO DEL DATORE

Sentenza 17 gennaio 2006, n. 783 - I versamenti effettuati dal datore di lavoro a un Fondo di previdenza integrativa privata, in osservanza dell'obbligo derivante da un contratto collettivo, mediante accreditamento sul conto previdenziale individuale del lavoratore, costituendo arricchimento del lavoratore derivante in via continuativa e non occasionale dal rapporto di lavoro, hanno natura retributiva e vanno perciò inclusi nella base di computo dell'indennità di anzianità e del Tfr.

Sentenza 14 ottobre 2002, n. 14591 - I trattamenti pensionistici integrativi, erogati a seguito della costituzione di fondi speciali previsti dalla contrattazione collettiva, privi di autonoma soggettività, hanno natura di debiti di lavoro, anche se sono esigibili dopo la cessazione del rapporto di lavoro, essendo in nesso di corrispettività con la prestazione lavorativa a causa dell'interdipendenza con la durata del servizio e la misura della retribuzione ricevuta. Questa natura retributiva è pure riferibile ai cosiddetti "conti individuali", costituiti da versamenti mensili, integranti, insieme con l'indennità di anzianità, il trattamento di quiescenza; può parlarsi di natura retributiva del credito avente a oggetto una prestazione con funzione previdenziale o assistenziale facendo riferimento a una nozione di retribuzione correlata alla corrispettività intesa in senso ampio, siccome rivolta a soddisfare determinate esigenze di vita del lavoratore, dato che nell'adempimento dell'obbligazione lavorativa è intimamente implicata la persona stessa del lavoratore.

Sentenza 2 novembre 2001, - n. 13558 - I trattamenti pensionistici integrativi aziendali hanno natura giuridica di retribuzione differita pur se, in relazione alla loro funzione previdenziale, sono ascrivibili alla categoria delle erogazioni solo in senso lato attinenti alla corrispettività con la prestazione lavorativa. Ne costituisce logico corollario il riconoscimento della natura retributiva, ai fini del computo dell'indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto.

Sentenza 1° febbraio 1997, n. 974 - I trattamenti pensionistici integrativi aziendali hanno natura giuridica di retribuzione differita, ma, in relazione alla loro funzione previdenziale, sono ascrivibili alla categoria delle erogazioni solo in senso lato in relazione di corrispettività con la prestazione lavorativa. Ne discende la non operatività del criterio di inderogabile proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro, e, più in generale della garanzia dell'articolo 36 della Costituzione, in relazione all'articolo 2099 del Codice civile. Ne consegue, in primo luogo, che l'autonomia privata non subisce, in linea generale, limiti alla determinazione del quantum dovuto e dei presupposti e requisiti di erogazione di dette pensioni, e, in secondo luogo, che non può ritenersi pertinente – con particolare riferimento alla sospensione del trattamento integrativo in caso di svolgimento di determinate attività lavorative – il vincolo di destinazione delle somme allo scopo pensionistico, posto dall'articolo 2117, Codice civile.